



ASSUNZIONI OVER 50 DISOCCUPATI DA OLTRE DODICI MESI (LEGGE 92/2012)

• Circolare INPS 111/2013)

Con circolare 111/2013, **INPS** detta istruzioni che consentiranno alle Aziende di beneficiare dell'incentivo introdotto dal 2013 dalla legge 92/2012

All'incentivo potranno accedere

- Tutti i datori di lavoro
- Cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata
- Imprese di somministrazione

Sia per i contratti full-time che part-time

Non hanno diritto all'incentivo

- I rapporti di lavoro domestico
- I rapporti di lavoro intermittente, ripartito e accessorio

L'incentivo è subordinato al rispetto delle norme contrattuali, al versamento della contribuzione, all'osservanza delle regole a tutela delle condizioni di lavoro. Al rispetto del regolamento comunitario 800/2008.

L'assunzione la proroga, la trasformazione sono incentivate se realizzano un incremento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti. Si rinvia alla circolare per ulteriori precisazioni e esempi di applicazione dell'incentivo.

L'agevolazione decorre dal 1 gennaio 2013 e consiste:

- Nell'abbattimento del 50% della contribuzione datoriale
 - Per max 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato
 - Per max 12 mesi per assunzioni a termine

Per richiedere l'incentivo le aziende devono inoltrare all'INPS una comunicazione telematica utilizzando il sito internet dell'Istituto.

CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO LEGGE 104/1992 SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 203/2013

Con sentenza 203 del 2013 la C.C. estende il diritto al congedo biennale: parenti o affini entro **il 3° grado conviventi** di persone in situazione di handicap grave, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli aventi diritto individuati dalla legge, possono richiedere il congedo biennale retribuito

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale gli aventi diritto al congedo biennale retribuito di cui all'art.42, commi 5 del D.lgs.151/01 sono:

- coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità (Corte Costituzionale 158/2007);
- padre o madre, anche adottivi del soggetto handicappato in mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
- uno dei figli conviventi del soggetto handicappato, in mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del padre e madre (Corte Costituzionale 17/2009);
- uno dei fratelli o sorelle conviventi del soggetto handicappato, in mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei figli conviventi (Corte Costituzionale 233/2005);
- *parenti o affini entro il terzo grado conviventi, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti sopra individuati (Corte Costituzionale 203/2013).*

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 203 del 16 luglio 2013, ha quindi esteso il diritto a fruirne del congedo anche da parte di parenti e affini fino al terzo grado. Tutto questo solo nel caso in cui chi precede in ordine di parentela e affinità non ci sia, oppure sia impossibilitato a prendersi cura del parente o affine con handicap in situazione di gravità.

Di seguito si riporta una tabella con i soggetti legittimati a fruire del congedo in ordine di priorità del diritto

SOGGETTI LEGGITTIMATI A FRUIRE DEL CONGEDO					
1° grado	1° Grado (affini)	2° grado	2° grado (affini)	3° grado	3° grado (affini)
genitori/coniuge figli	suoceri nuora, genero	nonni/fratelli/sorelle nipoti (figli dei figli)	cognati	zii/bisnonni nipoti (figli di fratelli), pronipoti	zii acquisiti nipoti acquisiti

INGRESSO DELLA CROAZIA NELLA UE

Dal 1 luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dei paesi membri dell' Unione europea.

Da tale data entrano, dunque, in vigore anche per questo paese i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale, che coordinano i regimi di sicurezza sociale vigenti nei diversi paesi UE.

L'applicazione dei Regolamenti comunitari sostituisce la Convenzione di sicurezza sociale Italia – Croazia, entrata in vigore il 1° novembre 2003 che, a sua volta, aveva sostituito integralmente la convenzione tra Italia e Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia, del 14 novembre 1957.

Proroga dei termini per le verifiche reddituali e dei requisiti delle prestazioni collegate al reddito e a situazioni di invalidità civile

I termini di trasmissione all'INPS delle dichiarazioni reddituali relative a:

- Modello RED italiano o modello RED estero
- Integrazione RED 2010- campagna RED 2011
- Modelli di dichiarazione per i titolari di prestazioni assistenziali (ICRIC- ICRIC Indennità di frequenza, ICLAV e ACCAS-PS)
- Modello per Indennità Frequenza-Denominazione della scuola.

sono stati prorogati al 31 ottobre 2013.

Di conseguenza saranno considerate utilmente trasmesse tutte le dichiarazioni presentate entro tale data ai CAF.

Lo comunica INPS con messaggio 1157 del 10 luglio 2013.

SI INCA3- Nuova codificazione voci tabellari DM 20.2.2013

(articolo a contenuto specialistico riservato ai funzionari INCA CGIL)

Nel n° 17 di INCAINFORMA abbiamo commentato l'emanazione del DM 20.2.2013, che come detto introduce il riconoscimento dei 0,25 punti della trasmissione telematica a 41 voci a punteggio zero nelle tabelle A,C e D più i Cud .

Con questo nuovo articolo diamo conto del cambio di denominazione di alcune voci, che appresso tratteremo una per una, con conseguenti problemi di imputazione delle pratiche in Siinca³.

1. ANF- A 18 01 e A18 02 (con punteggio telematico 0,25)

- Richiesta pagamento diretto ANF (sulle prestazioni sostegno reddito, domestici ecc)
- Richiesta autorizzazione ANF
 - I codici da utilizzare sono A 18 01 oppure A18 02 (Sono le due specifiche del codice principale A18 00- che non esiste come specifica). Il codice A 18 03 è stato abolito
- Compilazione ANF DIP (lavoratori dipendenti)
 - Nuovo codice da utilizzare I 18 00 (NON è PREVISTO PUNTEGGIO)
- Assegno al nucleo familiare per pensionati (su pensione)
 - Utilizzare il codice A 17 00

2. VERIFICA E RETTIFICA POSIZIONE A 36 00 (con punteggio telematico 0,25)

- Si statisticano a questa voce tutte le richieste di variazione posizione assicurativa grazie alle quali si ottiene una variazione positiva.
- Le specifiche previste sono:
 - 36 00 - Verifica e rettifica posizioni assicurative
 - 36 02 - Posizione Assicurativa Certificativa
 - 36 05 - Rettifica posizione assicurativa
 - 36 16 - Segnalazione anomalia contributiva Emens
 - 36 17 - Verifica ed integrazione Estratto Contributivo Integrato ECI

Le altre specifiche, prima presenti sotto questa voce, sono state passate in **tabella I** sotto la nuova voce:

I 36 00 - Verifica su posizione assicurativa (senza punteggio con le seguenti sottovoci:

- 36 01 - Richiesta posizione assicurativa
- 36 03 - Richiesta Certificazione diritto a pensione
- 36 07 - Anzianità esplorativa
- 36 08 - Certificazione diritto pensione - Esodati
- 36 09 - Domanda a DTL ammissione beneficio Esodati
- 36 10 - Domanda a DTL ammissione beneficio Mobilità ordinaria o in deroga

- 36 11 - Domanda a DTL ammissione beneficio Esodati rioccupati
- 36 12 - Domanda Inps ammissione beneficio Autorizzati VV rioccupati
- 36 13 - Domanda Inps ammissione beneficio Autorizzati VV in mobilità
- 36 15 - Segnalazione variazione anagrafica Emens

3. Voce C 32 00 RICONOSCIMENTO DI HANDICAP GRAVE (punteggio telematico 0,25)

A questa voce si statistica esclusivamente il riconoscimento sanitario handicap grave (art.3 comma 3 legge 104/92

- Le altre voci sono passate alla tabella I e non danno punteggio telematico
- 32 00 - Riconoscimento di handicap non grave
- 32 01 - Richiesta permessi per handicap (L. 104)
- 32 02 - Richiesta congedo biennale retribuito

4. Voce A 34 00

- Per il momento INPPS non prevede invio telematico. Attenzione: togliere il flag automatico "telematica" perché altrimenti viene assegnato punteggio



**PATRONATO
INCA CGIL
BERGAMO**

24122 Bergamo
Via Garibaldi 3
Tel.035-3594120
Email : IncaBergamo@cgil.lombardia.it

CGIL



**CAMERA del LAVORO
di BERGAMO**

24122 Bergamo
Via Garibaldi 3 – tel. 035 3594111
Email: Bergamo@cgil.lombardia.it
www.cgil.bergamo.it